

- (8) Occorre definire la procedura per la presentazione dei programmi e per la selezione dell'organismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la più ampia concorrenza e la libera circolazione dei servizi, tenendo conto, qualora i programmi vengano proposti da un organismo pubblico, delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 3/2008 dà alle organizzazioni proponenti la facoltà di realizzare esse stesse alcune parti dei programmi, di selezionare gli organismi di esecuzione in una fase successiva della procedura nonché di mantenere il contributo comunitario ad un livello costante e non superiore al 50 % del costo reale di ciascuna fase del programma e al 60 % per le azioni nel settore degli ortofrutticoli destinate ai bambini negli istituti scolastici della Comunità. È opportuno prevedere le modalità di applicazione di tali disposizioni.
- (10) Occorre stabilire i criteri per la selezione dei programmi da parte degli Stati membri e i criteri per la valutazione da parte della Commissione dei programmi selezionati, in modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e l'efficacia delle azioni da realizzare. Dopo aver esaminato i programmi, la Commissione deve decidere quali sono accettati e stabilire le relative dotazioni finanziarie.
- (11) Con riguardo ai programmi destinati ai paesi terzi, per l'efficacia delle azioni comunitarie è necessario che gli Stati membri garantiscano la coerenza e la complementarità dei programmi approvati con i programmi nazionali o regionali e occorre definire i criteri preferenziali per la selezione dei programmi in modo da ottimizzarne l'impatto.
- (12) Per i programmi che interessano vari Stati membri è opportuno stabilire le misure volte a garantire che tali Stati si concertino tra loro per la presentazione e la valutazione dei programmi.
- (13) Ai fini di una sana gestione finanziaria, occorre precisare nei programmi le modalità della partecipazione finanziaria degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti.
- (14) Per evitare ogni rischio di doppio finanziamento, occorre escludere dai finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 3/2008 le azioni d'informazione e di promozione sul mercato interno che beneficiano del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽²⁾.
- (15) Le diverse modalità di esecuzione degli impegni devono essere oggetto di contratti conclusi entro termini ragionevoli fra gli interessati e le competenti autorità nazionali, sulla base di contratti tipo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
- (16) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore della competente autorità nazionale, pari al 15 % dei contributi della Comunità e degli Stati membri interessati. Allo stesso scopo, deve essere costituita una cauzione in caso di richiesta di anticipo per ogni fase annua.
- (17) È necessario definire i controlli che gli Stati membri debbono realizzare.
- (18) È opportuno precisare che l'esecuzione delle misure previste nei contratti costituisce esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾.
- (19) Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere una sanzione pecuniaria da comminare in caso di mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande di pagamento intermedio o di ritardo nei pagamenti degli Stati membri.
- ⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione (GU L 74 del 15.3.2008, pag. 1).
- ⁽²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).
- ⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).